

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORESTE ROSSI, MAURIZIO BALOCCHI, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, TERZI, MAGNABOSCO, MATTEJA, MAGISTRONI, FRONTINI, FLEGO, ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, POLLI, ONGARO, MAZZETTO, ALDA GRASSI, MARIA CRISTINA ROSSI, PERABONI, COMINO, AIMONE PRINA, DOSI, METRI

Nuove norme in materia di armi e munizioni

Presentata il 12 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una nuova e sistematica legge sulle armi trova la sua giustificazione in una duplice esigenza:

1) armonizzare la legislazione italiana a quella europea, recependo la direttiva 91/477/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1991;

2) ovviare al caotico stato in cui versa l'attuale legislazione, frutto di una stratificazione giuridica che ha le sue origini nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale stato di confusione richiede interventi continui e a volte contraddittori da parte del Ministero dell'interno, le cui circolari surrogano in modo discutibilmente legittimo e palesemente non efficace le leggi attuali.

La prima esigenza è inderogabile se si vuole dare contenuto alle generiche affer-

mazioni di europeismo tanto care alla retorica politica italiana. La citata direttiva 91/477/CEE ha infatti introdotto criteri di classificazione delle armi che non sono compatibili con quelli degli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110; inoltre la citata direttiva rende del tutto inutile il mantenimento di istituti come il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, che viene svuotato di significato dalla più semplice ed efficace classificazione delle armi introdotta dalla direttiva medesima. Essa prevede anche sostanziali modifiche al regime della circolazione delle armi all'interno della CEE, che devono essere recepite pienamente nel nostro ordinamento. L'esigenza di introdurre le nuove norme europee si salda con la necessità di porre un freno al coacervo legislativo attuale, che ha raggiunto livelli non più tollerabili.

Per ciò che concerne il secondo punto, la situazione presente è infatti il frutto

della sovrapposizione, malamente armonizzata, al già citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931 e al relativo regolamento per l'esecuzione, della legge n. 110 del 1975, della legge 9 luglio 1990, n. 185, delle leggi in materia di caccia e di armi sportive, delle varie norme contro la criminalità organizzata e di una miriade di circolari dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del commercio con l'estero.

Il corpus normativo venutosi così a formare presenta numerose, negative e gravi conseguenze:

a) rende il controllo sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione delle armi estremamente complesso e quindi di difficoltosa applicazione per gli organici di polizia, con dannose conseguenze per l'ordine pubblico e per la lotta contro la criminalità;

b) lede gli interessi di vaste categorie di cittadini che intendono esercitare, nel pieno rispetto della legge, i diritti che la Costituzione e la volontà del popolo — manifestati attraverso il referendum sul porto d'armi del 1981 e quello sulla caccia del 1990 — ha inequivocabilmente espresso;

c) complica l'attività della magistratura, che è costretta ad applicare norme di difficile reperimento, perché sparse in vari testi legislativi, e di astrusa interpretazione, perché continuamente rimaneggiate da circolari che rimangono peraltro sconosciute;

d) danneggia l'attività dell'industria e del commercio del settore con vincoli di nessuna utilità per l'ordine pubblico, che servono unicamente a far aumentare i costi di produzione e di distribuzione;

e) ostacola, senza alcun risultato in termini di contrasto alla delinquenza, la pratica di sport (tiro a segno, tiro a volo, caccia) connessi all'uso legittimo delle armi, praticati da oltre un milione di cittadini;

f) costringe in parecchi casi, per la non limpidezza del dettato legislativo, a

un comportamento extralegale o illegale onesti cittadini il cui unico scopo è invece quello di « mettersi in regola con le leggi », come ad esempio i collezionisti di armi antiche, necessitati a ricorrere ad « acrobazie legali » per legittimare il possesso di armi di nessuna pericolosità sociale;

g) disincentiva la raccolta di armi in musei di Stato e privati con danno grave alla conservazione del patrimonio storico ed artistico della nazione;

h) non consente una rapida e agevole repressione di fenomeni di nuova criminalità, come quelli legati al risorgere di fenomeni razzisti.

Per ovviare a questa situazione di grave incertezza del diritto e di inefficienza legislativa, una nuova legge che si limitasse a rabberciare l'esistente, costruendo sul terreno non solido dell'attuale legislazione, non produrrebbe certo gli effetti sperati. Al contrario si è manifestata chiarissima la necessità di regolamentare *in toto* la materia partendo dalle basi. La *ratio* della presente proposta di legge consiste nella simultanea tutela di due esigenze fondamentali: l'ordine pubblico e i diritti dei cittadini. Tale proponimento si concretizza da un lato sanzionando più severamente l'uso illegittimo e criminale delle armi, dall'altro garantendo e semplificando l'uso legittimo. A tal fine si è partiti dal recepimento integrale della più volte menzionata direttiva 91/477/CEE, che fornisce in primo luogo uno schema logico di classificazione e di definizione delle armi, tenendo in debito conto che si tratta di materia prevalentemente tecnica. In secondo luogo traccia dei principi guida riguardo all'acquisizione, alla detenzione e al trasporto delle armi.

L'altra fonte a cui ci si è rifatti nell'estensione di questa proposta di legge è la tradizione legislativa italiana in materia, che, opportunamente razionalizzata, ha comunque fornito altri solidi fondamenti. Rispetto alla legislazione in vigore, la presente proposta di legge non pretende di

essere un totale ribaltamento dei concetti di tutela dell'ordine pubblico finora applicati, ma ne costituisce un adattamento che tiene conto del mutato scenario sociale, delle diverse forme di criminalità e della diversa pericolosità di determinati comportamenti.

Nel capo I viene delineato il campo di applicazione della legge. La classificazione introdotta e le definizioni sono quelle della citata direttiva 91/477/CEE, opportunamente integrate. Tale classificazione ha il pregio di fissare dei criteri certi e obiettivi per la identificazione delle armi e delle munizioni; grazie ad essa si rende superfluo il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, ormai diventato una colossale massa di dati di difficile gestione e consultazione, che, inoltre, a quattordici anni dalla sua introduzione si è rivelato uno strumento del tutto inefficace per il controllo delle armi.

Le armi proibite (categoria A di cui all'articolo 2) sono individuate con assoluta chiarezza, così come lo sono quelle ammesse. È altresì rilevante notare che la proposta di legge si armonizza perfettamente con la citata legge n. 185 del 1990 sugli armamenti; essa, inoltre, prevede una chiara definizione, sostanziale ai fini dell'implementazione della direttiva 91/477/CEE di « armi sportive » e di « armi da caccia ». La proposta di legge identifica anche, con maggiore chiarezza e semplicità rispetto al passato, le armi non da fuoco. Per quanto riguarda gli esplosivi e gli artifici pirici non si è giudicato opportuno intervenire, a fronte della mancanza in questa delicata materia di qualsivoglia direttiva CEE, che costituisce presupposto indispensabile per una nuova regolamentazione.

Nel capo II si tratta dell'acquisizione, cessione, detenzione, porto e trasporto delle armi e loro parti essenziali. Viene posto in essere un insieme di norme — che nei limiti del possibile si è cercato di semplificare — le quali consentano a un tempo sia la tutela rigorosa dell'ordine pubblico che la possibilità di un uso legittimo delle armi a quei cittadini che ne sono interessati.

Ai fini dell'acquisizione e della detenzione delle armi, la presente proposta di legge risulta più restrittiva rispetto alla direttiva 91/477/CEE, non distaccandosi troppo dall'attuale legislazione. Per converso — in armonia con i disposti delle legislazioni degli altri Paesi europei — vengono deregolate quelle categorie di armi (armi ad aria compressa, armi antiche) che, negli ultimi cinquant'anni, non hanno dato luogo, per le loro caratteristiche intrinseche, ad alcun fenomeno di pericolo per l'ordine pubblico. Tale deregolamentazione ha anche lo scopo di sgravare la pubblica amministrazione da un ponderoso fardello burocratico di nessuna utilità ai fini della sicurezza pubblica. L'attuale numero di documenti che abilitano al porto o al trasporto delle armi, invero eccessivo, rende difficoltosi i controlli da parte dell'autorità; inoltre la congerie di norme che regolamentano tali documenti ha creato di fatto una situazione in cui il cittadino non riesce più a conoscere l'esatto ambito di validità della licenza di cui è titolare. Per questi motivi si è proposta una drastica semplificazione dei titoli che consentono il porto e il trasporto delle armi, e per ognuno di essi è stato chiaramente delineato l'ambito di validità. È opportuno sottolineare come i requisiti per il loro rilascio siano improntati a un criterio di estremo rigore. In questo capo sono regolamentati anche l'acquisizione e il porto delle armi non da fuoco, sulla base del criterio della pericolosità sociale di alcuni di questi tipi di oggetti che vengono sempre più spesso impiegati in episodi di microcriminalità e di teppismo.

Il capo III è dedicato all'importazione e all'esportazione delle armi da fuoco.

Si è resa necessaria una revisione totale della materia per ottemperare in primo luogo alla citata direttiva 91/477/CEE e poi per ridare chiarezza e organicità a questo aspetto di rilevante importanza per l'economia italiana.

Il capo IV attiene alla certificazione delle armi, ossia a tutte quelle procedure necessarie per introdurre le armi in commercio, ed è pertanto una delle parti più strettamente tecniche della proposta di

legge. In questo ambito viene definito con maggior chiarezza il concetto di « arma clandestina », strettamente connesso all'attività criminosa.

Il capo V regola le attività di costruzione, commercio e riparazione delle armi da fuoco. Il criterio guida seguito è stato ancora una volta quello di semplificare le norme, creando però un insieme organico di disposizioni che consentano un controllo efficace da parte dell'autorità sugli aspetti veramente rilevanti ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica.

Il capo VI (altre disposizioni) regola aspetti circoscritti della materia,

quali l'attività del tiro a segno nazionale, dei musei (garantendo la possibilità di una più agevole raccolta del patrimonio opologico nazionale) e della commissione sulle armi.

L'ultimo capo (disposizioni transitorie e finali) provvede a regolamentare il rinvenimento di armi (oggi materia di dispute dottrinali) e stabilisce i necessari raccordi con altre leggi il cui campo di applicazione si sovrappone in parte con quello della presente proposta. A fronte dell'introduzione di un regime giuridico totalmente nuovo, viene infine istituita una sanatoria per consentire a chiunque di regolarizzare la propria posizione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Armi).

1. Ai sensi della presente legge, sono definite « armi » le armi da fuoco di cui all'articolo 2, le armi antiche di cui all'articolo 3, nonché le armi non da fuoco di cui all'articolo 5.

ART. 2.

(Armi da fuoco).

1. Ai sensi della presente legge, sono considerate « armi da fuoco » gli oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) categoria A:

- 1) dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
- 2) armi da fuoco automatiche;
- 3) armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
- 4) munizioni a pallottola perforante, esplosiva o incendiaria, nonché i proiettili per dette munizioni;
- 5) munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia e da tiro al bersaglio;
- 6) armi dotate originariamente di congegni di moderazione e soppressione del suono emesso all'atto dello sparo;

7) congegni di moderazione e soppressione del suono emesso all'atto dello sparo;

b) categoria B:

1) armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;

2) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione centrale;

3) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 centimetri;

4) armi da fuoco semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;

5) armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;

6) armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 centimetri di lunghezza;

7) armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica;

c) categoria C:

1) armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, numero 6);

2) armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;

3) armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, numeri da 4) a 7);

4) armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 centimetri;

d) categoria D: armi da fuoco lunghe a colpo singolo per ogni canna liscia.

2. Sono considerate parti essenziali delle armi da fuoco di cui al comma 1 i fusti, le carcasse, le canne con camera di cartuccia e le bascule.

3. Non sono incluse nella definizione di « arma da fuoco » di cui al comma 1, le armi che, seppure conformi alla stessa definizione:

a) siano state rese definitivamente inerti mediante applicazione di procedimenti tecnici garantiti o riconosciuti dal Banco nazionale di prova, istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, e successive modificazioni;

b) siano concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione ovvero siano destinate a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzate unicamente per tali scopi specifici;

c) siano armi antiche, come definite all'articolo 3;

d) siano trasformate per uso scenico o cinematografico, in modo da poter impiegare esclusivamente munizionamento a salve; tale trasformazione deve essere garantita o riconosciuta dal Banco nazionale di prova o da altri Banchi esteri riconosciuti.

ART. 3.

(Armi antiche).

1. Ai sensi della presente legge, sono definite armi antiche tutte le armi da fuoco purché di modello anteriore al 31 dicembre 1890 e prodotte fino al 31 dicembre 1920.

ART. 4.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge, si definisce:

a) « arma da fuoco corta », un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza

inferiore ai 30 centimetri oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri;

b) « arma da fuoco lunga », qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte, di cui alla lettera *a)*;

c) « arma automatica », un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

d) « arma semiautomatica », un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e) « arma a ripetizione », un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio, trasportata tramite un meccanismo;

f) « arma a colpo singolo », un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della camera;

g) « munizione », il complesso costituito da un bossolo, da una capsula d'inesco, la polvere da lancio e la pallottola o i pallini;

h) « munizioni a pallottola perforante », la munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

i) « munizione a pallottola esplosiva », la munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;

l) « munizione a pallottola incendiaria », la munizione per uso militare con una pallottola contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto;

m) « munizione con pallottola a espansione », la munizione per pistole e rivoltelle dotata di proiettile con cavità

(« *Hollow Point* » o « *Hollow Cavity* »), salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio.

ART. 5.

(*Armi non da fuoco*).

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti « armi non da fuoco » i seguenti soggetti:

a) le armi da sparo lunghe e corte ad aria compressa, precompressa o a propulsione mediante gas;

b) gli archi;

c) le balestre;

d) i coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo;

e) i coltelli con meccanismo di apertura della lama a molla, le noccoliere, i tirapugni e i coltelli balistici la cui lama viene espulsa dall'impugnatura;

f) le spade, le sciabole, i bastoni animati, le armi d'asta, le armi da botta, le baionette, i pugnali con lama a doppia fila e gli stilette con lama a punta acuminata anche priva di filo.

2. Le spade, le sciabole e i fioretti che per le loro caratteristiche sono utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva della scherma non rientrano nella definizione di arma di cui all'articolo 1.

ART. 6.

(*Oggetti atti ad offendere*).

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti « oggetti atti ad offendere » le mazze, i tubi, le catene, i martelli, le fionde, i bulloni, le sfere metalliche, i « *shuriken* », i « *nunchaku* », le bombolette espellenti gas o sostanze irritanti, i dispositivi atti ad emettere scariche elettriche (« *stungun* ») e qualsiasi altro strumento e oggetto non compreso nelle armi non da

fuoco di cui all'articolo 5, utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per portare offesa alle persone.

ART. 7.

(Riproduzioni di armi).

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti « riproduzioni di armi » gli oggetti costruiti in qualunque materiale che per la loro forma siano simili a un'arma da fuoco come definita all'articolo 1. Tali oggetti non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e materiali che ne consentano la trasformazione in armi da fuoco, e consentano il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere all'estremità della canna un visibile tappo rosso ovvero un anello parimenti visibile dello stesso colore.

ART. 8.

(Armi da caccia).

1. Ai sensi della presente legge, sono definite « armi da caccia » le armi lunghe delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2.

ART. 9.

(Armi sportive).

1. Ai sensi della presente legge, sono definite « armi sportive »:

a) le armi riconosciute per uso sportivo prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) le armi rispondenti ai seguenti criteri:

1) armi da fuoco corte con canna ad anima rigata di calibro compreso fra 5,56 millimetri (.22 ") e 9,65 millimetri (.380"), a percussione centrale o anulare, congegno di puntamento regolabile, canna di lunghezza compresa fra 105 millimetri e 153 millimetri;

2) armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale o superiore uguale a 28 centimetri, di cui al numero 4) lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2;

3) armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione centrale, di cui al numero 2), lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 10.

(Alterazione d'arma).

1. Ai sensi della presente legge, costituisce alterazione d'arma qualunque modifica atta a:

a) trasformare le armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 in armi della categoria A di cui al medesimo articolo;

b) trasformare un'arma lunga in un'arma corta;

c) ripristinare il funzionamento di quelle armi che siano state rese inerti mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti o riconosciuti dal Banco nazionale di prova ovvero siano state trasformate per uso scenico o cinematografico, in modo da poter impiegare esclusivamente munizionamento a salve;

d) cambiare il calibro di un'arma da fuoco in deroga a quanto disposto al comma 3.

2. Non costituisce alterazione d'arma ai sensi del comma 1, il montaggio dei seguenti accessori: canne intercambiabili anche in calibro diverso, fermo restando l'obbligo di dichiararne il possesso, congegni di puntamento ottici, elettronici, optoelettronici, congegni di puntamento metallici registrabili, compensatori di calibro o serbatoi-caricatori che si differenziano dall'originale.

3. Chiunque intenda cambiare il calibro di un'arma da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, al di fuori del caso della sostituzione di una

canna intercambiabile, deve fare eseguire le necessarie operazioni da un'impresa autorizzata alla costruzione o alla riparazione di armi da fuoco, la quale, dopo l'esecuzione dei lavori, provvede all'invio dell'arma al Banco nazionale di prova per la necessaria certificazione. È fatto obbligo al proprietario dell'arma notificare l'avvenuto cambiamento di calibro secondo la procedura di cui all'articolo 20.

4. Chiunque alteri un'arma è punito con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

CAPO II.

ACQUISIZIONE, CESSIONE, DETENZIONE, PORTO E TRASPORTO DELLE ARMI E LORO PARTI.

ART. 11.

(Armi proibite).

1. È fatto divieto di acquisizione e di detenzione delle armi della categoria A di cui al comma 1 dell'articolo 2, delle loro parti essenziali e delle munizioni specificate nella citata categoria. In deroga a tale principio, sono consentite l'acquisizione, la determinazione e la cessione di dette armi ai soggetti muniti di autorizzazione allo loro costruzione, di cui all'articolo 48, ai soggetti muniti di autorizzazione alla fabbricazione di munizioni e ai musei pubblici e privati.

2. Le armi della categoria A di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, delle quali sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, e ai soggetti muniti

di autorizzazione per la fabbricazione di armi della medesima categoria. L'erede, il privato, l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno e a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle.

3. Chiunque trasferisce le armi della categoria A di cui al comma 1 dell'articolo 2 o loro parti essenziali per cause diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

4. È punito con l'ammenda fino a lire un milione chiunque, essendo obbligato, ometta di dare l'avviso di cui al comma 2.

ART. 12.

(Titoli per l'acquisizione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali, delle munizioni e delle polveri da lancio).

1. L'acquisizione delle armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, delle loro parti essenziali, delle munizioni e delle polveri da lancio è subordinata al possesso di una delle seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14;

b) licenza di porto d'armi per difesa personale di cui all'articolo 15;

c) licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie particolari giurate, di cui all'articolo 16;

d) licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco, di cui all'articolo 17.

ART. 13.

(Cessione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle polveri da lancio).

1. Chiunque ceda armi da fuoco o loro parti essenziali, di cui sia possessore a qualsiasi titolo, deve rilasciare una appo-

sita dichiarazione di cessione all'acquirente.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è compilata in due copie originali, firmate dal cedente e controfirmate dall'acquirente, che contengono le seguenti indicazioni:

- a) estremi identificativi del cedente;
- b) estremi identificativi dell'arma;
- c) estremi identificativi dell'acquirente, compreso il titolo per l'acquisizione ai sensi dell'articolo 12;
- d) data e luogo in cui è avvenuta la cessione.

3. Chiunque ceda un'arma da fuoco entro otto giorni deve comunicare l'avvenuta cessione all'autorità presso cui era stato dichiarato il possesso della medesima, inoltrando una copia della dichiarazione di cui al comma 2. L'autorità medesima provvede a depennare le armi cedute dalla dichiarazione di possesso, ovvero dalla licenza di collezione.

4. Qualora il cedente sia autorizzato alla costruzione o al commercio di armi da fuoco ai sensi degli articoli 48 e 50, la dichiarazione di cui al comma 1 è compilata in copia unica, ad uso dell'acquirente. La comunicazione all'autorità di avvenuta cessione si effettua secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51.

5. Qualora l'acquirente sia autorizzato alla costruzione o al commercio di armi da fuoco ai sensi degli articoli 48 e 50, la dichiarazione è compilata in copia unica, ad uso del cedente. La comunicazione all'autorità di avvenuta cessione si effettua secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51.

6. Qualora la cessione avvenga fra soggetti autorizzati alla costruzione e al commercio di armi da fuoco ai sensi degli articoli 48 e 50, non è richiesta la dichiarazione di avvenuta cessione. Gli autorizzati provvedono alle comunicazioni alle rispettive autorità secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51.

ART. 14.

(Autorizzazione preventiva).

1. L'autorizzazione preventiva è rilasciata dal questore, previa richiesta, ai cittadini italiani e agli stranieri residenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrino tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) non siano obiettori di coscienza;

c) siano in possesso di certificato di abilità all'uso e maneggio di armi corte da fuoco oppure di armi lunghe da fuoco, rilasciato da una sezione del tiro a segno nazionale, di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni;

d) siano in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali ovvero da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

e) abbiano raggiunto l'età di diciotto anni;

f) indichino esplicitamente nella domanda il motivo dell'acquisizione, specificando la categoria dell'arma che intendono acquisire.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro della Comunità europea senza preventivo accordo con quest'ultimo, qualora lo Stato medesimo preveda l'autorizzazione preventiva all'acquisto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio dello Stato per tre mesi; autorizza altresì al trasporto dell'arma cui si riferisce dal

luogo di acquisizione a quello in cui sarà detenuta.

4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è redatta in carta libera. Il rilascio dell'autorizzazione è esente da ogni tributo.

5. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta.

ART. 15.

(Licenza di porto di armi per difesa personale).

1. La licenza di porto di armi per difesa personale è rilasciata dal prefetto a chi ne faccia richiesta e sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientri tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) non sia obiettore di coscienza;

c) sia in possesso di certificato di abilità all'uso e maneggio di armi corte e lunghe da fuoco rilasciato da una sezione del tiro a segno nazionale;

d) sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

e) abbia raggiunto l'età di diciotto anni;

f) indichi specificatamente nell'istanza la motivazione della richiesta.

2. La licenza di porto di armi per difesa personale ha validità di cinque anni ed è soggetta a rinnovo annuale; per quest'ultimo è necessario essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La scadenza annuale, se è stata tempestivamente presentata la domanda di rinnovo, non sospende la validità della licenza sino al provvedimento di diniego o di revoca notificato all'interessato. Il rinnovo quinquennale comporta i medesimi requisiti del rilascio.

3. La licenza di porto di armi per difesa personale è soggetta a tassa di concessione governativa annuale. In deroga a tale principio, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, individua con proprio decreto le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dalla attività svolta o cessata, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista.

4. La licenza di porto di armi per difesa personale non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro della Comunità europea senza preventivo accordo con quest'ultimo.

5. La licenza di porto di armi per difesa personale consente il porto delle armi da fuoco corte della categoria B di cui al comma 1 dell'articolo 2 sino a un massimo di quattro. Consente altresì:

a) il trasporto delle armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, delle loro parti essenziali su tutto il territorio dello Stato per recarsi in un'armeria autorizzata, un'officina di riparazione autorizzata, un costruttore autorizzato, un poligono di tiro a segno nazionale o un campo di tiro;

b) il porto delle armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro, in conformità alla normativa vigente.

6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al

comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta. Il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al comma 3 deve avvenire successivamente alla comunicazione del parere favorevole.

7. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, gli appartenenti ai servizi di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, possono portare senza licenza le armi di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

8. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono concesse le facoltà di cui al comma 5 del presente articolo, senza che debbano essere muniti della licenza di porto d'armi per difesa personale. Il loro documento identificativo è equipollente alla licenza di porto d'armi per difesa personale ai fini dell'acquisizione di armi, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio, di cui all'articolo 12. Alle categorie citate incombe l'obbligo della dichiarazione di possesso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della presente legge.

ART. 16.

(Licenza di porto di armi per difesa personale per guardie particolari giurate).

1. La licenza di porto di armi per difesa personale per guardie particolari giurate è rilasciata dal prefetto a chi ne faccia richiesta e sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientri tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) non sia obiettore di coscienza;

c) sia in possesso di certificati di abilità all'uso e maneggio di armi corte e lunghe da fuoco rilasciati da una sezione del tiro a segno nazionale;

d) sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

e) abbia raggiunto l'età di diciotto anni;

f) sia titolare di decreto di nomina a guardia particolare giurata emanato dal prefetto.

2. La licenza di porto di armi per difesa personale per guardie particolari giurate ha validità di cinque anni ed è soggetta a rinnovo annuale; per quest'ultimo è necessario essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) ed f) del comma 1. Il rinnovo quinquennale comporta il possesso dei medesimi requisiti del rilascio di cui al comma 1.

3. La licenza di porto di armi per difesa personale per guardie particolari giurate è assoggettata a una tassa di concessione governativa di misura ridotta rispetto alla licenza di cui all'articolo 15.

4. La licenza di porto di armi per difesa personale per guardie particolari giurate non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro della Comunità europea senza preventivo accordo con quest'ultimo.

5. La licenza di porto di armi per guardie particolari giurate consente il porto delle armi da fuoco corte della categoria B di cui al comma 1 dell'articolo 2 sino a un massimo di tre; su richiesta dell'istituto di vigilanza da cui dipende il titolare, l'ambito di validità della licenza può essere esteso al porto delle armi lunghe della categoria B di cui al comma 1

dell'articolo 2 limitatamente al periodo di espletamento del servizio. Consente altresì:

a) il trasporto delle armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, delle loro parti essenziali su tutto il territorio dello Stato per recarsi in un'armeria autorizzata, un'officina di riparazione autorizzata, un costruttore autorizzato, un poligono del tiro a segno nazionale o un campo di tiro;

b) il porto delle armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro, in conformità alla normativa vigente.

6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta. Il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al comma 3 deve avvenire successivamente alla comunicazione del parere favorevole.

ART. 17.

(Licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco).

1. La licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco è rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientri tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) non sia obiettore di coscienza;

c) sia in possesso di certificati di abilità all'uso e maneggio di armi corte e

lunghe da fuoco rilasciato da una sezione del tiro a segno nazionale;

d) sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

e) abbia raggiunto l'età di diciotto anni.

2. La licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco ha validità di cinque anni ed è soggetta a rinnovo annuale; per quest'ultimo è necessario essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il rinnovo quinquennale comporta i medesimi requisiti del rilascio di cui al comma 1.

3. La licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco è soggetta a tassa di concessione governativa annuale. Il porto o trasporto dell'arma da parte del titolare della licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire un milione.

4. La licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro della Comunità europea senza preventivo accordo con quest'ultimo.

5. La licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco consente:

a) il porto delle armi da caccia di cui all'articolo 8 e delle armi non da fuoco di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 5, durante l'esercizio dell'attività venatoria in conformità alle vigenti leggi sulla caccia;

b) il trasporto delle armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, delle loro parti essenziali su tutto il territorio dello Stato per recarsi in un'armeria autorizzata, un'officina di riparazione autorizzata, un costruttore autorizzato, un poligono del tiro a segno nazionale, un campo di tiro o una località di caccia;

c) il porto delle armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro sportivo.

6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati ai sensi del medesimo comma. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta. Il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al comma 3 deve avvenire successivamente alla comunicazione del parere favorevole.

ART. 18.

(Modalità del trasporto).

1. Ai sensi della presente legge, si configura il trasporto di una o più armi quando le stesse siano chiuse in un contenitore e siano scariche; le eventuali munizioni debbono essere trasportate in un contenitore separato da quello dell'arma o delle armi.

ART. 19.

(Porto abusivo di armi e limitazioni al porto).

1. È punito con la reclusione da due anni a otto anni o con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque porti o trasporti armi da fuoco della categoria A di cui al comma 1 dell'articolo 2 al di fuori della propria abitazione, salvo i casi previsti espressamente dalla legge. Le pene sono ridotte di un terzo qualora si tratti di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 o di armi antiche di cui all'articolo 3.

2. È vietato portare armi sugli aeromobili e sulle navi di linea anche a chi è

titolare di autorizzazione; nei predetti mezzi di trasporto è esclusivamente possibile il trasporto delle armi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Sono esonerati dai divieti di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 15.

3. Sono altresì vietati il porto e il trasporto di armi all'interno degli stadi durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o musicali, durante i comizi elettorali e negli altri locali ove sia stato specificatamente vietato dal prefetto.

4. È punito con la reclusione da uno a sei anni o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque contravvenga al disposto di cui al presente articolo.

ART. 20.

(Detenzione di armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, di munizioni e di polveri da lancio).

1. Le armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 e le loro parti essenziali possono essere detenute soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso all'ufficio di polizia competente per territorio entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisizione, allegando la dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente di cui al comma 1 dell'articolo 13.

2. La dichiarazione di possesso di cui al comma 1 deve indicare:

- a) le generalità del titolare;
- b) il luogo di detenzione delle armi;
- c) i dati identificativi dell'arma o della parte essenziale: denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola;
- d) i dati identificativi delle altre armi o parti essenziali eventualmente già detenute.

3. Ai sensi del presente articolo è possibile detenere:

- a) quattro armi corte, non sportive, della categoria B, di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) un numero illimitato di armi da caccia di cui all'articolo 8;

c) un numero illimitato di armi sportive di cui all'articolo 9.

4. Il legittimo detentore di armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 può detenere sino a un massimo di 2.000 cartucce di tipo consentito.

5. Il legittimo detentore di armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 può detenere sino a un massimo di cinque chilogrammi di polvere da lancio.

6. La detenzione di munizioni e di polvere da lancio deve essere specificata nella dichiarazione di possesso di armi di cui al comma 1; ogni variazione anche qualitativa entro i limiti massimi stabiliti ai commi 4 e 5 deve essere notificata all'ufficio di polizia competente per territorio.

7. Ogni variazione con carattere di stabile permanenza del luogo di detenzione delle armi deve essere notificata all'ufficio di polizia competente per territorio.

8. Se il detentore è residente in un altro Stato membro della Comunità europea, quest'ultimo deve esserne informato.

9. Chiunque ceda munizioni o polveri da lancio a persona non in possesso del titolo d'acquisizione di cui all'articolo 12 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. Qualora si tratti di fatti di lieve entità la pena è alternativa.

10. Chiunque detenga illegalmente armi da fuoco, munizioni o polveri da lancio è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

11. Chiunque, pur in possesso dei requisiti previsti dalla legge, superi la quantità massima detenibile di munizioni di cui al comma 4, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

12. In deroga a quanto disposto al comma 4, gli iscritti nei ruoli dei periti e

degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la categoria « armi e munizioni » che esercitano l'attività professionale possono detenere un numero massimo di cinque esemplari per ogni tipologia di munizione anche rientrante nella categoria A di cui al comma 1 dell'articolo 2 a scopo di studio e comparazione. Nella dichiarazione di possesso di cui al comma 1 devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che costituisce titolo per la detenzione delle medesime munizioni.

13. Il prefetto ha facoltà di vietare, con decreto motivato, la detenzione delle armi, munizioni e polveri da lancio detenute in conformità alle disposizioni del presente articolo alle persone ritenute capaci di abusarne.

ART. 21.

(Custodia delle armi e degli esplosivi).

1. La custodia delle armi, delle munizioni e delle polveri da lancio deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

3. Dello smarrimento o del furto di armi da fuoco delle categorie B, C o D di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché di loro parti essenziali, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

4. Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

ART. 22.

(Permesso di trasporto occasionale di armi).

1. Il legittimo detentore di armi da fuoco, ai sensi dell'articolo 20, qualora non sia già titolare di licenza di porto d'armi per difesa personale o di licenza di trasporto d'armi per uso sportivo e venatorio, deve richiedere preventivamente al questore un permesso di trasporto occasionale di armi nei casi di riparazione o vendita di una o più armi, ovvero in caso di trasferimento del luogo di detenzione delle armi.

2. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta.

ART. 23.

(Regime di assoggettamento delle armi antiche).

1. L'acquisizione di armi antiche è vietata ai minori di anni diciotto. È possibile detenere un numero illimitato di tali armi; tale categoria non è soggetta a dichiarazione di possesso.

2. L'acquisizione di munizioni o di polvere da lancio da utilizzarsi nelle armi antiche è subordinata alla titolarità di uno dei titoli d'acquisizione di cui all'articolo 12. La detenzione di munizioni o di polvere da lancio da utilizzarsi nelle armi antiche è soggetta al regime di cui all'articolo 20.

3. Chiunque ceda a persona minore di diciotto anni un'arma antica è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con

la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

4. È proibito il porto di armi antiche, salvo durante l'esercizio dell'attività di tiro a segno e dell'attività di caccia in conformità alla normativa vigente.

5. Il legittimo detentore di armi antiche può trasportarle, ai sensi dell'articolo 18.

ART. 24.

(Regime di assoggettamento delle armi da sparo ad aria compressa, precompressa o a propulsione mediante gas).

1. L'acquisizione di armi da sparo lunghe e corte ad aria compressa, precompressa o a propulsione mediante gas è vietata ai minori di diciotto anni. È possibile detenere un numero illimitato di tali armi; tale categoria non è soggetta a dichiarazione di possesso.

2. È proibito il porto delle armi di cui al comma 1, salvo durante l'esercizio dell'attività di tiro in conformità alla normativa vigente.

3. Il legittimo detentore delle armi di cui al comma 1 può trasportarle, ai sensi dell'articolo 18; in tal caso, per « munizioni » s'intendono i pallini.

ART. 25.

(Regime di assoggettamento degli archi).

1. L'acquisizione degli archi è vietata ai minori di quattordici anni. È possibile detenere un numero illimitato di tali armi; tale categoria non è soggetta a dichiarazione di possesso.

2. È proibito il porto delle armi di cui al comma 1, salvo durante l'esercizio dell'attività sportiva di tiro e durante l'esercizio della caccia, in conformità alla normativa vigente.

3. Il legittimo detentore delle armi di cui al comma 1 può trasportarle, ai sensi dell'articolo 18; in tal caso, per « munizioni » s'intendono le frecce.

ART. 26.

(Regime di assoggettamento delle balestre).

1. L'acquisizione delle balestre è vietata ai minori di diciotto anni. È possibile detenere un numero illimitato di tali armi; tale categoria non è soggetta a dichiarazione di possesso.

2. È proibito il porto delle armi di cui al comma 1, salvo durante l'esercizio dell'attività sportiva di tiro, delle attività folkloristiche o delle rievocazioni storiche.

3. Il legittimo detentore delle armi di cui al comma 1 può trasportarle, ai sensi dell'articolo 18; in tal caso, per « munizioni » s'intendono le frecce e i dardi.

4. È consentito il comodato d'uso delle balestre nel luogo e nel tempo ove esse siano legittimamente portabili; la presente disposizione si applica anche ai minori di diciotto anni.

ART. 27.

(Regime di assoggettamento dei coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo).

1. L'acquisizione dei coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo è vietata ai minori di diciotto anni. È possibile detenere un numero illimitato di tali armi; tale categoria non è soggetta a dichiarazione di possesso.

2. È proibito il porto delle armi di cui al comma 1, salvo che esso avvenga per attività lavorativa, sportiva o ricreativa che lo giustifichi inequivocabilmente, o durante l'esercizio dell'attività venatoria.

3. Il legittimo detentore delle armi di cui al comma 1 può trasportarle, ai sensi dell'articolo 18.

ART. 28.

(Regime di assoggettamento dei coltelli con meccanismo di apertura della lama a molla, dei coltelli balistici, delle noccoliere e dei tirapugni).

1. L'acquisizione dei coltelli con meccanismo di apertura della lama a molla,

dei coltelli balistici, delle noccoliere e dei tirapugni è vietata ai minori di diciotto anni. È possibile detenere un numero illimitato di tali armi; tale categoria non è soggetta a dichiarazione di possesso.

2. Sono proibiti il porto e il trasporto delle armi di cui al comma 1; in deroga a tale divieto, il trasporto è consentito solo a seguito dell'acquisizione e fino alla propria abitazione, oppure in occasione di mostre, fiere, mercati, esibizioni, ovvero per esigenze connesse al restauro delle armi predette o per trasferimenti di abitazione.

ART. 29.

(Regime di assoggettamento delle spade, delle sciabole, dei bastoni animati, delle armi d'asta, delle armi da botta, delle baionette, dei pugnali e degli stilette).

1. L'acquisizione delle spade, delle sciabole, dei bastoni animati, delle armi d'asta, delle armi da botta, delle baionette, dei pugnali e degli stilette è vietata ai minori di diciotto anni. È possibile detenere un numero illimitato di tali armi; tale categoria non è soggetta a dichiarazione di possesso.

2. Sono proibiti il porto e il trasporto delle armi di cui al comma 1; in deroga a tale divieto, il trasporto è consentito solo a seguito dell'acquisizione e fino alla propria abitazione, oppure in occasione di mostre, fiere, mercati, esibizioni, ovvero per esigenze connesse al restauro delle armi predette o per trasferimenti di abitazione.

ART. 30.

(Regime di assoggettamento degli oggetti atti ad offendere).

1. Non possono portarsi e trasportarsi gli oggetti di cui all'articolo 6 salvo che per motivi strettamente connessi ad attività lavorative o sportive chiaramente rilevabili dalle circostanze di tempo e di luogo.

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da sei mesi a due anni; nei casi di lieve entità la pena consiste nel pagamento di un'ammenda fino a lire dieci milioni. Nel caso in cui la contravvenzione avvenga all'interno o nelle immediate adiacenze di un campo sportivo o durante manifestazioni con concorso di pubblico le pene sono aumentate di un terzo.

ART. 31.

*(Regime di assoggettamento
delle riproduzioni di armi).*

1. È vietato portare riproduzioni di armi all'interno o nelle immediate adiacenze di un campo sportivo, di una sala da ballo, di una sala giochi o durante manifestazioni con concorso di pubblico. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

2. Chiunque porta fuori dalla propria abitazione o dalle sue appartenenze una riproduzione di arma priva del tappo rosso di cui all'articolo 7 è punito con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di cui al comma 1 la pena è aumentata di un terzo.

ART. 32.

(Licenza di collezione).

1. Chiunque intenda detenere armi in numero superiore ai limiti di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), deve munirsi di licenza di collezione, rilasciata dal questore previa richiesta.

2. La licenza di collezione di cui al comma 1, consente la detenzione di un numero illimitato di armi di cui al medesimo comma.

3. Il rilascio della licenza di collezione di cui al comma 1, è subordinato al pagamento di una tassa. La licenza ha carattere permanente e non è soggetta a rinnovo; può essere revocata dalla autorità di pubblica sicurezza qualora vengano a

mancare i requisiti di cui alla lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 14. I locali in cui sono custodite le armi iscritte nella collezione devono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici o elettronici in stato di efficienza.

4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta.

5. La licenza di collezione deve contenere:

a) le generalità del titolare;

b) l'indicazione del luogo di detenzione;

c) i dati identificativi dell'arma o della parte essenziale: denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola;

e) i dati identificativi delle altre armi o parti essenziali eventualmente già iscritte in collezione.

6. L'acquisizione di armi destinate ad essere iscritte in collezione avviene con le stesse modalità di cui all'articolo 12; i titolari di licenza di collezione sono tenuti a comunicare all'ufficio di polizia competente per territorio entro otto giorni le variazioni avvenute. L'autorità predetta prende atto della variazione facendo un'annotazione sulla licenza.

7. È permesso il trasporto delle armi iscritte in collezione su tutto il territorio dello Stato per recarsi in un'armeria autorizzata, un'officina di riparazione autorizzata, un costruttore autorizzato o in un poligono del tiro a segno nazionale a chi sia titolare di una delle autorizzazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 22.

8. È proibito il porto delle armi iscritte in collezione, salvo durante l'esercizio dell'attività di tiro a segno in confor-

mità alla normativa vigente. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 33.

(Comodato e locazione d'uso di armi).

1. È fatto divieto di comodato e di locazione d'uso delle armi da fuoco di tutte le categorie di cui al comma 1 dell'articolo 2 e di loro parti essenziali, salvo che non si tratti di:

- a) armi da caccia;
- b) armi sportive.

2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nel caso in cui il comodato avvenga per motivi di studio nei confronti di:

a) iscritti ai ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la categoria « armi e munizioni »;

b) consulenti e periti nominati dai magistrati requirenti e giudicanti;

c) collaboratori e redattori di riviste specializzate nel settore delle armi, iscritti come giornalisti nell'elenco dei pubblicisti o professionisti, la cui attività di collaborazione sia attestata da una dichiarazione del direttore responsabile della stessa testata;

d) costruttori autorizzati alla fabbricazione di armi o munizioni.

3. Il comodato di cui al comma 2, non può avere durata superiore a otto giorni; i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, devono essere titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale o di licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco.

4. Il comodatario deve rilasciare al comodante ricevuta dell'arma ottenuta e deve trasmetterne copia, controfirmata dal comodante, all'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove risiede

nel più breve tempo possibile. La ricevuta deve contenere le generalità del comandante e del comodatario, gli estremi identificativi dell'arma e la durata del comodato stesso. È fatto obbligo al comandante di prendere visione dei requisiti soggettivi del comodatario di cui al presente articolo.

5. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nel caso in cui la locazione o il comodato avvengano nell'ambito dell'attività delle sezioni del tiro a segno nazionale nei confronti degli iscritti sportivi o d'obbligo.

ART. 34.

(Regime di compravendita per corrispondenza delle armi da fuoco).

1. La compravendita per corrispondenza di armi da fuoco, e loro parti essenziali, delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, è consentita a chi sia autorizzato a esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, oppure abbia ottenuto apposito nulla osta dal prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune ove risiede il destinatario.

2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

CAPO. III.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO

ART. 35.

(Carta europea d'arma da fuoco).

1. Il questore rilascia al detentore legittimo di una o più armi da fuoco, su sua richiesta, la carta europea d'arma da

fuoco, di seguito denominata « carta ». La carta ha validità di cinque anni, al termine dei quali può essere rinnovata per uguale periodo.

2. La carta rilasciata in Italia non abilita al trasporto delle armi da fuoco sul territorio nazionale; a tal scopo i titolari devono munirsi dei titoli di cui agli articoli 15, 16 o 17.

3. La carta deve essere conforme al modello previsto dalla raccomandazione 93/216/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993.

4. Ogni variazione concernente le armi da fuoco cui si riferisce è annotata sulla carta.

5. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della carta, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta.

ART. 36.

(Carte europee di trasporto di armi rilasciate in altri Stati membri).

1. I cacciatori, per le armi delle categorie C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, e i tiratori sportivi, per le armi delle categorie B, C e D di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 2, possono trasportare e detenere, nonché portare durante lo svolgimento di queste attività, una o più di tali armi durante un viaggio effettuato sul territorio dello Stato per praticare la loro attività senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14, purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco di cui all'articolo 35, rilasciata da un altro Stato membro e su cui figurì l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio.

2. Gli stranieri residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in possesso della carta europea rilasciata dallo Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia, o attraverso il territorio italiano, l'arma o le armi iscritte nella citata carta, a condizione che sulla medesima siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'autorità italiana, ai sensi dell'articolo 14.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è emessa dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, quando sussistano i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15, a esclusione della residenza.

ART. 37.

(Autorizzazioni speciali per personale straniero).

1. Il Ministro dell'interno, o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine, può autorizzare il personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito, in Italia, di una personalità proveniente da tale Stato, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, con lo Stato di provenienza, condizioni di reciprocità.

ART. 38.

(Importazione temporanea di armi da fuoco da Paesi extracomunitari).

1. I cittadini italiani residenti, o dimoranti per ragioni di lavoro, in Paesi al di fuori della Comunità europea, ovvero i cittadini di tali Paesi non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi da fuoco da caccia di cui all'articolo 8, o sportive di cui all'articolo 9, e relative munizioni, a condizione che tali armi siano provviste di numero di matricola.

2. Ai fini della presente legge, si considera temporanea l'importazione di armi per un periodo non superiore ai novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 39.

3. Per determinare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché per stabilire il numero delle armi temporaneamente importabili, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 18 gennaio 1979, da aggiornarsi ai sensi della presente legge.

4. Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 3 è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

ART. 39.

(Importazione definitiva di armi da fuoco o munizioni da Paesi extracomunitari).

1. Chi intende importare armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, loro parti essenziali o munizioni da Paesi al di fuori della Comunità europea deve munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore. Per la concessione di tale licenza è richiesta la titolarità della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco, ovvero di uno dei titoli d'acquisizione di cui all'articolo 12; nel caso dell'autorizzazione preventiva, di cui all'articolo 14, questa può essere richiesta contestualmente alla licenza d'importazione.

2. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta.

3. La licenza di cui al comma 1 deve contenere:

a) gli estremi identificativi del richiedente, compreso il titolo di acquisizione di cui al comma 1;

b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro, numero di matricola;

c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 2, con l'eventuale qualifica di arma sportiva o da caccia;

d) il numero delle munizioni, con indicazione del loro calibro;

e) l'indicazione del Paese da cui si intende importare l'arma;

f) gli estremi identificativi del cedente estero.

4. È ammessa l'importazione di tre armi da fuoco, limitatamente alle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, per anno solare, nonché di un numero illimitato di loro parti essenziali. Tale limite non si applica ai titolari di licenza di costruzione, di commercio o di riparazione di armi da fuoco.

5. La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva le armi da fuoco e le loro parti essenziali deve, dopo la nazionalizzazione, farne curare l'inoltro, sotto cauzione e a cura e spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtropia o alla più vicina sezione di esso, eccezione fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 186, della legge 12 dicembre 1973, n. 993, e delle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al comma 1 dell'articolo 44 della presente legge.

6. Qualora il Paese da cui s'intende importare armi da fuoco richieda l'assenso preventivo da parte del Governo italiano, il questore rilascia, previa richiesta dell'interessato, presa visione dei titoli in suo possesso, un'autorizzazione preventiva all'importazione in cui sono specificati il numero e la tipologia delle armi da fuoco

in oggetto ed i loro estremi identificativi. All'arrivo delle armi in dogana è cura dell'importatore richiedere la licenza d'importazione di cui al comma 1.

7. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

8. Chi intende importare un'arma da fuoco antica, di cui all'articolo 3, deve produrre una dichiarazione rilasciata da un soggetto iscritto al ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la categoria « armi e munizioni », attestante che il manufatto in oggetto risponde effettivamente alle caratteristiche di cui al medesimo articolo 3.

ART. 40.

(Esportazione temporanea di armi da fuoco e munizioni in Paesi extracomunitari).

1. Chi intenda esportare temporaneamente armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 e munizioni in Paesi al di fuori della Comunità europea deve munirsi di autorizzazione preventiva rilasciata dal questore.

2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 deve contenere:

a) gli estremi identificativi del richiedente;

b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro, numero di matricola;

c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 2, con l'eventuale qualifica di arma sportiva o da caccia;

d) il numero delle eventuali munizioni, con indicazione del loro calibro;

e) l'indicazione del Paese di destinazione dell'arma;

f) il mezzo con cui si effettua l'esportazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve accompagnare le armi durante il corso dell'intero viaggio e deve essere esibita alle autorità doganali per gli oppor-

tuni controlli sia in uscita che in entrata. Il numero delle munizioni eventualmente reimportate non deve essere superiore a quello delle munizioni esportate. L'autorizzazione ha validità di centoventi giorni e può essere rinnovata presso le autorità consolari italiane.

4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione preventiva, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta.

ART. 41.

(Esportazione definitiva di armi da fuoco e munizioni in Paesi extracomunitari).

1. Chi intenda esportare definitivamente armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 o munizioni in Paesi al di fuori della Comunità europea deve munirsi di licenza rilasciata dal questore.

2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 deve contenere:

- a) gli estremi identificativi del richiedente;
- b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro, numero di matricola;
- c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 2, con l'eventuale qualifica di arma sportiva o da caccia;
- d) il numero delle eventuali munizioni, con indicazione del loro calibro;
- e) l'indicazione del Paese di destinazione dell'arma;
- f) il mezzo con cui si effettua l'esportazione;
- g) il valico doganale di uscita.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve accompagnare le armi durante il

corso dell'intero viaggio e deve essere esibita alle autorità doganali per gli opportuni controlli in uscita.

4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza è stata respinta.

5. Nelle operazioni concernenti l'esportazione definitiva di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della Guardia di finanza.

6. Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione definitiva delle armi da fuoco o munizioni è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

7. L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.

ART. 42.

(Acquisizione di armi da fuoco da parte di cittadini residenti in altri Stati membri della Comunità europea).

1. Le armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere acquisite da parte di cittadini residenti in altri Stati membri della Comunità europea a condizione che siano trasferite nello Stato membro di residenza secondo le modalità di cui all'articolo 43. Ai fini dell'acquisizione costituisce titolo d'acquisto l'autorizzazione pre-

ventiva al trasferimento di armi da fuoco in altri Stati membri di cui al medesimo articolo 43.

ART. 43.

(Trasferimento di armi da fuoco in altri Stati membri della Comunità europea).

1. Il trasferimento di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 verso altri Stati membri della Comunità europea è subordinato al rilascio di autorizzazione preventiva da parte del questore. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, a sua volta, alla preventiva autorizzazione della competente autorità nazionale degli Stati di transito e di destinazione, quando richiesta.

2. La richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1 è redatta in carta libera. Il rilascio dell'autorizzazione è esente da ogni tributo.

3. Nella richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario ovvero, eventualmente, del proprietario;

b) l'indirizzo del luogo in cui sono spedite o trasportate le armi;

c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;

d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

e) il mezzo di trasferimento;

f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

4. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 non è richiesta ai titolari di licenza di costruzione di armi da fuoco e

di commercio di armi da fuoco e di munizioni. A cura di tali soggetti è compilato un documento accompagnatorio delle armi da trasferire che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3, nonché gli estremi della licenza di costruzione ovvero di commercio. Copia di tale documento accompagnatorio deve essere inviata preventivamente, a mano o a mezzo *telex*, con anticipo di quarantotto ore, al questore.

5. L'autorizzazione preventiva deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 3 e deve accompagnare le armi fino a destinazione. Deve essere esibita a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

CAPO IV.

CERTIFICAZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

ART. 44.

(Immatricolazione delle armi).

1. Sulle armi da fuoco prodotte nello Stato devono essere impressi in modo indelebile e a cura del produttore la sigla o il marchio idonei a identificarle, nonché una matricola numerica o alfanumerica ordinata progressivamente. Tale matricola deve anche essere apposta sulle canne intercambiabili delle armi da fuoco.

2. Oltre all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come modificato dal comma 7 dell'articolo 39 della presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Valrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in

apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

3. Le armi da fuoco prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco nazionale di prova quando rechino i contrassegni di cui al comma 1. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al medesimo comma 1 l'importatore deve inoltrare l'arma al Banco, che provvede ad apporli.

ART. 45.

(Armi inidonee).

1. Qualora le armi da fuoco e le canne presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni non superino la prova di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come modificato dal comma 7 dell'articolo 39 della presente legge, è dato avviso entro trenta giorni a cura del Banco o della sezione, al produttore o all'importatore.

2. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporre la rottamazione e la successiva alienazione.

3. Sono altresì considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma 2, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima. La rispedizione all'estero delle armi inidonee è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione e il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per i servizi resi.

ART. 46.

(Assegnazione delle armi alle categorie A, B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2).

1. Il costruttore o l'importatore deve indicare, sotto propria responsabilità, la categoria di appartenenza dell'arma, in tutti i documenti di vendita; qualora l'arma sia da caccia, ai sensi dell'articolo 8, o sportiva, è cura del produttore o dell'importatore menzionare tale qualifica.

2. Nel caso di canne intercambiabili supplementari, il produttore o l'importatore deve indicare, sotto propria responsabilità, la categoria di appartenenza dell'arma, o delle armi cui è destinata la canna medesima in tutti i documenti di vendita; qualora l'arma, o le armi, siano da caccia o sportive è cura del produttore o dell'importatore menzionare tale qualifica.

3. Chiunque produca dolosamente un'indicazione falsa ai sensi del presente articolo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la revoca della licenza di costruzione o di importazione per due anni.

ART. 47.

(Armi clandestine).

1. Sono considerate clandestine le armi da fuoco e le relative canne intercambiabili sprovviste del numero di matricola, come previsto dal comma 1 dell'articolo 44. Tale disposizione non si applica alle armi da fuoco e relative canne intercambiabili prodotte prima del 31 dicembre 1920.

2. È punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni chiunque fabbrichi, introduca nello Stato, esporti, porti, trasporti, commerci, ponga in vendita o altrimenti ceda armi o canne clandestine.

3. È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire

cinquecentomila a lire cinque milioni chiunque detenga armi e canne clandestine.

4. È punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire due milioni a lire otto milioni chiunque, al fine di commettere un reato, renda un'arma da fuoco clandestina.

CAPO V.

ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, COMMERCIO E RIPARAZIONE DI ARMI DA FUOCO

ART. 48.

(Attività di costruzione di armi da fuoco).

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di costruzione di armi da fuoco delle categorie A, B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, deve presentare istanza al prefetto della provincia ove sarà condotta detta attività per ottenere l'apposita licenza.

2. Al fine di ottenere la licenza di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) non essere obiettore di coscienza;

c) essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

d) aver raggiunto l'età di diciotto anni;

e) essere stato dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia della fabbricazione delle armi da fuoco portuali, sulla balistica interna, esterna e terminale, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza nell'uso delle armi. L'idoneità è presunta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

3. I locali ove si intende esercitare l'attività di costruzione di armi da fuoco delle categorie A, B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale; devono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici ed elettronici in stato di efficienza, anch'essi approvati dalla medesima commissione. L'idoneità dei locali è presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio di licenza di costruzione per armi da fuoco, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Nella licenza di costruzione di armi da fuoco sono indicati:

a) il nominativo della persona preposta a tale attività e di un suo sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua l'attività;

c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3;

d) la quantità massima di armi da fuoco delle categorie A, B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 detenibili per la vendita stabilita dalla commissione tecnica;

e) la qualità massima di munizioni detenibili per le prove e valutazioni, stabilita dalla commissione tecnica;

f) la quantità massima di polveri da lancio, stabilita dalla commissione tecnica.

6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi d'innescio e ai bossoli innescati, né alle parti di armi da fuoco, alle armi inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico, alle armi antiche, alle armi non da fuoco, agli oggetti atti ad offendere e alle riproduzioni di armi.

7. La licenza di costruzione di armi da fuoco consente l'acquisizione di armi da fuoco delle categorie A, B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, di munizioni e di polveri da lancio. Di tali acquisizioni deve essere tenuta apposita e puntuale documentazione.

8. La licenza di costruzione di armi da fuoco abilita il titolare ad effettuare trasferimenti di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 verso un armaiolo o un costruttore stabilito, in uno Stato membro della Comunità europea senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 43.

9. La licenza di costruzione di armi da fuoco è soggetta a rinnovo annuale; per quest'ultimo è necessario essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2. La licenza può essere revocata dal prefetto qualora vengano meno i requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

ART. 49.

(Documentazione relativa alla costruzione di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio).

1. I titolari di licenza del prefetto per la costruzione di armi da fuoco e loro parti essenziali, di cui all'articolo 48, sono tenuti ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa alla produzione,

alla riparazione, all'acquisto e alla cessione dei beni in oggetto. Inoltre sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa alla manutenzione delle armi da fuoco e al loro inoltro a un soggetto autorizzato. Ogni operazione di annotazione deve essere effettuata entro la giornata.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali prodotte o acquistate;

b) un registro di carico e scarico delle munizioni e delle polveri da lancio.

3. I registri di cui al comma 2 possono concretizzarsi sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico; devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

4. I registri di cui al comma 2 devono altresì contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale: denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola;

b) le generalità dell'acquirente compresi gli estremi di uno dei titoli d'acquisizione di cui all'articolo 12 o gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del tiro a segno nazionale;

c) le generalità del cedente, compresi gli estremi della dichiarazione di possesso di cui all'articolo 20 o della licenza di collezione di cui all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del tiro a segno nazionale.

ART. 50.

(Attività di commercio di armi da fuoco e di munizioni).

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di commercio di armi da fuoco e di munizioni delle categorie B, C e D di cui

al comma 1 dell'articolo 2, deve presentare istanza al questore della provincia ove sarà condotta l'attività per ottenere apposita licenza.

2. Ai fini di ottenere la licenza di cui al comma 1 il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) non essere obietto di coscienza;

c) essere in possesso di certificati di abilità all'uso e maneggio di armi corte e lunghe da fuoco rilasciati da una sezione del tiro a segno nazionale;

d) essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

e) aver raggiunto l'età di diciotto anni;

f) essere stato dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia delle armi da fuoco portatili, sulla balistica interna, esterna e terminale, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza nell'uso delle armi. L'idoneità è presunta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

3. I locali ove si intende esercitare l'attività di commercio di armi e munizioni delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale; devono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici ed elettronici in stato di efficienza, anch'essi approvati dalla medesima commissione. L'idoneità dei locali è presunta nei casi in cui, alla

data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio di licenza di commercio per armi e munizioni, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Sulla licenza di commercio di armi e di munizioni sono indicati:

a) i nominativi delle persone preposte a tale commercio, ognuna delle quali deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua l'attività;

c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3;

d) la quantità massima di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 detenibili per la vendita, stabilita dalla commissione tecnica, che in ogni caso non può essere inferiore a 200;

e) la quantità massima di munizioni detenibili per la vendita, stabilita dalla commissione tecnica, che in ogni caso non può essere inferiore a 50.000 nel caso di cartucce a munizione spezzata, 20.000 nel caso di cartucce a palla a percussione centrale, e 50.000 nel caso di cartucce a palla a percussione anulare;

f) la quantità massima di polveri da lancio, stabilita dalla commissione tecnica, che in ogni caso non può essere inferiore a 5 chilogrammi di polvere nera e 20 chilogrammi di polvere senza fumo.

6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi d'innescio e ai bossoli innescati detenibili per la vendita, né alle parti di armi da fuoco, alle armi inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'ar-

pione, a quelle destinate a impieghi industriali e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico, alle armi antiche, alle armi non da fuoco, agli oggetti atti ad offendere e alle riproduzioni di armi.

7. La licenza di commercio di armi da fuoco e di munizioni abilita il titolare ad effettuare trasferimenti di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 verso un armaiolo o un costruttore stabilito in uno Stato membro della Comunità europea senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 43.

8. La licenza di commercio di armi da fuoco e di munizioni ha la durata di un anno; può essere revocata dal prefetto qualora vengano meno i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla competente autorità.

ART. 51.

(Documentazione relativa al commercio di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio).

1. I titolari di licenza rilasciata dal questore per il commercio di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio, di cui all'articolo 50, sono tenuti ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa all'acquisto e alla cessione dei beni in oggetto. Inoltre sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa alla manutenzione delle armi da fuoco e al loro inoltro a un riparatore autorizzato. Ogni operazione deve essere effettuata entro la giornata.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali ai fini dell'acquisto e cessione;

b) un registro di carico e scarico delle munizioni e polveri da lancio ai fini dell'acquisto e cessione;

c) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali

per la manutenzione e l'inoltro a un soggetto autorizzato.

3. I registri di cui al comma 2 possono concretizzarsi sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico; devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

4. I registri di cui al comma 2 devono altresì contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale: denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola;

b) le generalità dell'acquirente, compresi gli estremi di uno dei titoli d'acquisizione di cui all'articolo 12 o gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del tiro a segno nazionale;

c) le generalità del cedente, compresi gli estremi della dichiarazione di possesso di cui all'articolo 20 o della licenza di collezione di cui all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del tiro a segno nazionale.

5. I titolari di licenza rilasciata dal questore per il commercio di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio sono tenuti a comunicare mensilmente all'autorità di polizia competente per territorio le operazioni effettuate di acquisto e cessione di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio.

ART. 52.

(Attività di riparazione di armi da fuoco).

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di riparazione di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 deve presentare istanza al questore della provincia ove sarà condotta detta attività per ottenere apposita licenza.

2. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) non essere obietttore di coscienza;

c) essere in possesso di certificati di abilità all'uso e maneggio di armi corte e lunghe da fuoco rilasciati da una sezione del tiro a segno nazionale;

d) essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

e) aver raggiunto l'età di diciotto anni;

f) essere stato dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia della fabbricazione delle armi da fuoco portatili, sulla balistica interna, esterna e terminale, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza nell'uso delle armi. L'idoneità è presunta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

3. I locali ove si intende esercitare l'attività di riparazione di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale; devono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici ed elettronici in stato di efficienza, anch'essi approvati dalla medesima commissione tecnica. L'idoneità dei locali è presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio di licenza di riparazione per armi l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Sulla licenza di riparazione di armi sono indicati:

a) i nominativi delle persone preposte a tale attività, ognuna delle quali deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua l'attività;

c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3;

d) la quantità massima di armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2 detenibili per la riparazione, stabilita dalla commissione tecnica, che in ogni caso non può essere inferiore a 100;

e) la quantità massima di munizioni detenibili per la prova delle armi da fuoco, stabilita dalla commissione tecnica, che in ogni caso non può essere inferiore a 1.000 nel caso delle cartucce a munizione spezzata, 500 nel caso delle cartucce a palla a percussione centrale e 1.000 nel caso delle cartucce a palla a percussione anulare.

6. Non sono poste limitazioni quantitative per la riparazione alle parti di armi da fuoco, alle armi inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico, alle armi antiche, alle armi non da fuoco, agli oggetti atti ad offendere e alle riproduzioni di armi.

7. La licenza di riparazione di armi da fuoco consente l'acquisizione di munizioni per la prova delle armi da fuoco. Di tali acquisizioni deve essere tenuta apposita e puntuale documentazione.

8. La licenza di riparazione di armi ha durata di cinque anni; può essere revocata dal prefetto qualora vengano meno i requisiti di cui alla lettera *a*) del comma 2. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla competente autorità.

ART. 53.

(Documentazione relativa alla riparazione di armi da fuoco e loro parti essenziali).

1. I titolari di licenza rilasciata dal questore per la riparazione di armi da fuoco e loro parti essenziali, di cui all'articolo 52, sono tenuti ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa alla presa in carico e allo scarico dei beni in oggetto. Inoltre sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa all'acquisto di munizioni e al loro consumo per la prova delle armi da fuoco. Ogni operazione di annotazione deve essere effettuata entro la giornata.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali ai fini della riparazione;

b) un registro di carico delle munizioni e scarico per il loro utilizzo.

3. I registri di cui al comma 2 possono concretizzarsi sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico; devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

4. I registri di cui al comma 2 devono altresì contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale: denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola;

b) le generalità del consegnatario delle armi da fuoco, compresi gli estremi della dichiarazione di possesso di cui all'articolo 20 o della licenza di collezione di cui all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero

gli estremi identificativi della sezione del tiro a segno nazionale;

c) le generalità di chi ritira le armi riparate.

ART. 54.

(Modalità di trasporto delle armi da fuoco e loro parti essenziali).

1. Coloro che sono preposti al commercio delle armi da fuoco, ai sensi dell'articolo 50, e coloro che sono preposti alla riparazione delle armi da fuoco, ai sensi dell'articolo 52, possono trasportare armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio sul territorio nazionale. Durante l'effettuazione del trasporto gli interessati devono essere muniti di copia autentica della licenza di commercio o di riparazione che deve essere esibita a richiesta delle competenti autorità di polizia.

2. Qualora sussistano motivi di ordine pubblico, i prefetti con proprio decreto possono vietare per un periodo di tempo determinato la possibilità di effettuare trasporti di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio.

ART. 55.

(Spedizione delle armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio).

1. Coloro che sono preposti alla costruzione di armi da fuoco, ai sensi dell'articolo 48, coloro che sono preposti al commercio delle armi da fuoco, ai sensi dell'articolo 50, e coloro che sono preposti alla riparazione delle armi da fuoco, ai sensi dell'articolo 52, possono spedire armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto all'uopo autorizzate dalla commissione tecnica provinciale.

2. Il mittente di cui al comma 1 deve dare comunicazione preventiva scritta o a

mezzo telefax, con anticipo di 48 ore, della spedizione all'autorità provinciale competente, la quale dà avviso alle autorità della provincia di destinazione. Qualora sussistano motivi di ordine pubblico, i prefetti, con proprio decreto, possono vietare per un periodo di tempo determinato la possibilità di effettuare spedizioni di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio.

ART. 56.

(Custodia delle armi da fuoco, delle munizioni e delle polveri da lancio nell'ambito delle attività di costruzione, commercio e riparazione di armi).

1. Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri da lancio detenute per la vendita e le armi da fuoco detenute per la riparazione devono essere custodite in *caveaux* blindati, ovvero in armadi metallici muniti di serrature di sicurezza, ovvero in vetrine interne munite di vetri antisfondamento o retinato e di serrature di sicurezza. Nel caso specifico delle armi da fuoco lunghe, ne è consentita la custodia in rastrelliere purché siano dotate di messa in opera di una catena d'acciaio cementato con maglie di spessore non inferiore a 5 millimetri ovvero di un tondino di acciaio dello stesso tipo di spessore non inferiore a 10 millimetri che devono passare attraverso il ponticello del grilletto delle armi ed essere assicurate con un lucchetto di sicurezza.

2. Le munizioni e le polveri da lancio devono essere custodite in *caveaux*, armadi e vetrine interne diversi da quelli delle armi da fuoco. Gli apparecchi d'innescio non possono essere custoditi congiuntamente alle polveri da lancio.

3. L'esposizione delle armi da fuoco nelle vetrine esterne è consentita solo nel caso che le vetrine siano munite di vetri blindati esterni e di inferriate fisse; durante le ore di chiusura le armi non possono essere esposte, salvo che le vetrine esterne non siano dotate di serrande metalliche munite di chiusura di sicurezza.

All'interno le vetrine esterne debbono essere dotate di pareti metalliche munite di serrature di sicurezza o di vetri antisfondamento o retinati.

4. Non è ammessa l'esposizione di armi da fuoco in vetrine esterne mobili.

5. Non è ammessa l'esposizione di munizioni e di polveri da lancio nelle vetrine esterne.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 57.

(Attività del tiro a segno nazionale).

1. Ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, sul tiro a segno nazionale, i commissari, i direttori e gli istruttori di tiro delle sezioni del tiro a segno nazionale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della presente legge, devono munirsi di apposita licenza rilasciata dal prefetto, previo esame da parte della commissione tecnica provinciale. La licenza ha durata illimitata, ed è revocata qualora vengano meno i requisiti che ne avevano consentito il rilascio.

2. I presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale devono tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione, con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro e fabbrica, con richiamo dei titoli che ne legittimano la provenienza;

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione del nominativo degli utilizzatori;

d) un registro delle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le genera-

lità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di *conclusione delle singole esercitazioni*.

3. Le sezioni del tiro a segno nazionale, rappresentate nella persona del loro presidente o di un delegato, possono acquisire armi delle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, loro parti essenziali e munizioni e trasportarle dal luogo di acquisizione fino all'armeria della sezione; non è richiesto il possesso di alcuno dei titoli d'acquisizione previsti dall'articolo 12. È fatto obbligo di annotare ogni acquisizione e concessione di armi e loro parti essenziali sul registro di inventario di cui alla lettera *b)* del comma 2. Le sezioni del tiro a segno nazionale non hanno l'obbligo della dichiarazione di possesso di cui al comma 1 dell'articolo 20.

4. Gli atti di cui al comma 2 devono essere esibiti a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogniqualvolta procedono al loro esame.

5. I presidenti del tiro a segno nazionale sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21.

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni.

ART. 58.

*(Armi e munizioni raccolte
nei musei di Stato).*

1. Sono consentite l'acquisizione, la detenzione e la cessione, qualora non ostino altre leggi o disposizioni, delle armi di tutte le categorie di cui all'articolo 2 ai musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali.

2. I direttori dei musei sono tenuti a redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro, da tenersi puntualmente aggiornato. Tale registro deve

essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I direttori sono altresì tenuti a inviare annualmente copia dell'inventario alla commissione per le armi di cui all'articolo 63.

3. Le armi da fuoco esposte nei musei di Stato devono essere disattivate, qualora possibile, in modo non irreversibile e preservandone l'integrità meccanica. Le armi antiche di cui all'articolo 3 non sono soggette a tale disposizione.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21.

ART. 59.

(Armi raccolte nei musei privati).

1. Chiunque intenda istituire un museo in cui siano raccolte ed esposte armi da fuoco, limitatamente alle categorie B, C e D di cui al comma 1 dell'articolo 2, deve presentare istanza al prefetto della provincia ove il museo sarà ubicato per ottenere apposita licenza.

2. Per ottenere la licenza di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) essere in possesso di certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere;

c) aver raggiunto l'età di diciotto anni;

d) essere stato dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia delle armi da fuoco portatili, sulla

balistica interna, esterna e terminale, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza nell'uso delle armi.

3. I locali ove si intende ubicare il museo devono esser dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale; devono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici ed elettronici in stato di efficienza, anch'essi approvati dalla medesima commissione tecnica.

4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui al comma 1 l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. Sulla licenza di cui al comma 1 sono indicati:

a) il nominativo del direttore, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

b) l'esatta ubicazione dei locali;

c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3;

d) la quantità massima di armi da fuoco detenibili, stabilita dalla commissione tecnica, che in ogni caso non può essere inferiore a 200.

6. È fatto divieto ai musei privati di detenere munizioni e polveri da lancio. Tale disposizione non si applica ai simulacri di munizione.

7. Il personale addetto ai musei in cui sono raccolte armi da fuoco è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Deve inoltre essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure

da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere.

8. Ai fini di cui al presente articolo, non sono poste limitazioni quantitative alle parti di armi da fuoco, alle armi inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico, alle armi antiche, alle armi da fuoco, agli oggetti atti ad offendere e alle riproduzioni di armi.

9. La licenza di cui al comma 1 ha durata di cinque anni; può essere revocata dal prefetto qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2, lettera a). Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla competente autorità.

ART. 60.

(Documentazione relativa all'esercizio dei musei privati di armi da fuoco).

1. I titolari di licenza rilasciata dal prefetto per l'esercizio di museo privato che raccolga armi da fuoco, sono tenuti ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa all'acquisto e alla cessione dei beni in oggetto. Inoltre sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa alla manutenzione delle armi da fuoco e al loro inoltro a un riparatore autorizzato. Ogni operazione di annotazione deve essere effettuata entro la giornata.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali ai fini dell'acquisto e cessione;

b) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali per la manutenzione e l'inoltro a un soggetto autorizzato.

3. I registri di cui al comma 2 possono concretizzarsi sia su supporto cartaceo sia

su supporto magnetico; devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

4. I registri di cui al comma 2 devono altresì contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale: denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola;

b) le generalità dell'acquirente, compresi gli estremi di uno dei titoli d'acquisizione di cui all'articolo 12 o gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del tiro a segno nazionale;

c) le generalità del cedente, compresi gli estremi della dichiarazione di possesso di cui all'articolo 19 o della licenza di collezione di cui all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del tiro a segno nazionale.

5. I titolari di licenza rilasciata dal prefetto per l'esercizio di museo sono tenuti a comunicare mensilmente all'autorità di polizia competente per territorio le operazioni effettuate di acquisto e cessione di armi da fuoco e loro parti essenziali. Sono altresì tenuti a comunicare alla stessa autorità ogni variazione relativa al personale addetto. I titolari di licenza per l'esercizio di museo sono altresì tenuti a inviare annualmente copia del registro di cui al comma 2, lettera a).

ART. 61.

(Custodia delle armi da fuoco raccolte nei musei privati).

1. Le armi da fuoco raccolte nei musei privati devono essere custodite in *caveaux* blindati, ovvero in armadi metallici muniti di serrature di sicurezza, ovvero in vetrine interne munite di vetri antisfondamento o retinato e di serrature di sicurezza. Le armi non devono comunque essere disponibili al pubblico.

2. L'esposizione delle armi da fuoco nelle vetrine esterne non è consentita.

3. Le armi da fuoco esposte nei musei privati devono essere disattivate, qualora possibile, in modo non irreversibile e preservandone l'integrità meccanica. Le armi antiche di cui all'articolo 3 non sono soggette a tale disposizione.

ART. 62.

(Uso illegittimo delle armi).

1. Chiunque acquisisca illegittimamente, detenga o usi armi da fuoco ai fini di sovvertire l'ordinamento democratico dello Stato, ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, del titolo VI, del libro secondo del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 del medesimo codice penale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

ART. 63.

(Commissione per le armi).

1. È istituita presso il Ministero dell'interno la commissione per le armi. La commissione è composta da nove membri: un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai settori economici interessati su designazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante del Ministero delle finanze in rappresentanza del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, un esperto in materia balistica, un esperto in armi antiche, un rappresentante delle associazioni di collezionisti e un rappresentante delle associazioni sportive.

2. I componenti della commissione eleggono al loro interno il presidente. Le

mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.

3. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.

5. La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi, alle munizioni e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi. La commissione inoltre sovrintende all'attività dei musei di Stato e privati che raccolgono le armi.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 64.

(Comunicazioni agli altri Stati membri della Comunità europea).

1. Il Ministro dell'interno trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco agli Stati membri della Comunità europea verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

2. Le informazioni che il Ministro dell'interno riceve ai sensi dell'articolo 43 sul trasferimento, nonché dell'articolo 42 sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, devono essere comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato mem-

bro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati di transito.

3. Di ogni autorizzazione o licenza in materia di armi, rilasciate a cittadini di Stati membri della Comunità europea, è data comunicazione alle autorità nazionali dello Stato di appartenenza.

ART. 65.

(Sanatoria).

1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie o parti di esse non sono punibili qualora prima dell'accertamento del reato o comunque entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri, competente per territorio, che ne rilascia apposita ricevuta. Qualora si tratti di armi o munizioni che possono essere detenuti ne è consentito il possesso se l'interessato ottempera all'obbligo di dichiarazione di possesso di cui all'articolo 20 entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, ovvero sia titolare di una delle licenze di cui agli articoli 15, 16 e 17.

2. Ai fini di cui al comma 1 non è richiesta l'indicazione della provenienza delle armi in oggetto.

ART. 66.

(Rinvenimento di armi).

1. Chiunque rinventa un'arma da fuoco di cui all'articolo 2, o parte essenziale di essa, è tenuto a segnalarne immediatamente la presenza all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità interessata prende in consegna l'arma e rilascia alla persona che ha effettuato il

rinvenimento una ricevuta recante gli estremi identificativi dell'arma rinvenuta. Qualora l'arma ritrovata rientri nelle categorie *B*, *C* o *D* di cui al comma 1 dell'articolo 2 e non risulti clandestina ai sensi dell'articolo 47, chi ha effettuato il ritrovamento può, dopo sessanta giorni, richiederne l'acquisizione, salvo che non sia stato identificato il legittimo proprietario.

3. Per l'acquisizione di cui al comma 2 sono richiesti i requisiti previsti all'articolo 14.

4. Le armi non assegnate al rivenditore o al legittimo proprietario sono esitate nel corso di pubbliche aste, ai sensi dell'articolo 67.

ART. 67.

(Aste di armi).

1. Le armi sequestrate, non clandestine ai sensi dell'articolo 47, che non siano restituibili al legittimo proprietario, e le armi da fuoco delle categorie *B*, *C* e *D* di cui al comma 1 dell'articolo 2 rinvenute e non assegnate, ai sensi dell'articolo 66, sono esitate in pubbliche aste cui possono partecipare esclusivamente i titolari di licenza di costruzione di armi da fuoco, di commercio di armi da fuoco, i direttori dei musei pubblici e dei musei privati.

2. Il ricavato delle aste è devoluto ai musei di Stato che raccolgono armi, indicati in un apposito elenco redatto e aggiornato dalla commissione sulle armi di cui all'articolo 63.

3. Le armi di cui al comma 1 possono essere esitate una sola volta, quelle risultate invendute sono inviate alla distruzione.

ART. 68.

(Armi rinvenute della categoria A del comma 1 dell'articolo 2 e armi clandestine sequestrate).

1. Le armi della categoria *A* di cui al comma 1 dell'articolo 2, rinvenute ai sensi dell'articolo 66, e le armi sequestrate che

siano clandestine ai sensi dell'articolo 47, sono segnalate alla commissione sulle armi, che provvede ad informare i direttori dei musei di Stato che raccolgono armi della loro disponibilità. I suddetti musei hanno facoltà di acquisire a titolo gratuito tali armi.

2. Le armi non assegnate ai sensi del comma 1 sono inviate alla distruzione.

ART. 69.

(Validità transitoria delle licenze in materia di armi).

1. Le licenze di porto di armi per difesa personale, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogato dall'articolo 70 della presente legge, in corso di validità sono equipollenti alla licenza di cui all'articolo 15 della presente legge, e a quella di cui all'articolo 16 nel caso delle guardie particolari giurate.

2. Le licenze di porto d'armi lunghe da fuoco, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogato dall'articolo 70 della presente legge, in corso di validità sono equipollenti alla licenza di cui all'articolo 17 della presente legge.

3. Le licenze di porto di fucile per tiro per l'esercizio del tiro a volo, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, abrogata dall'articolo 70 della presente legge, in corso di validità sono equipollenti alla licenza di cui all'articolo 17 della presente legge.

4. I titolari delle carte di riconoscimento per trasporto d'armi, di cui all'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, abrogato dall'articolo 70 della presente legge, e delle licenze di trasporto per armi sportive di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, abrogata dall'articolo 70 della presente legge, in corso di validità possono richiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 17

della presente legge con la procedura prevista per il rinnovo della licenza medesima.

5. Le licenze di collezione per armi comuni da sparo, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, sono soggette al disposto di cui all'articolo 32 della presente legge.

6. La licenza di collezione per armi artistiche, rare e antiche, di cui al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abolita. Il possesso delle armi da fuoco iscritte, qualora non rientrino nella definizione di cui all'articolo 3 della presente legge, deve essere notificato, ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 32.

7. Le denunce di armi e materie esplosivi di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono effettuate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

ART. 70.

(Abrogazione di norme in materia di armi e munizioni).

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- a) l'articolo 704 del codice penale;
- b) gli articoli 28, 30, 31, 32, 34, 35, 40 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- c) gli articoli 38 e 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente alle parti relative alle armi e alle munizioni;
- d) gli articoli da 33 a 41, da 44 a 55, 57 e 58, da 60 a 72, 76, 78 e 80 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

e) l'articolo 97 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, limitatamente alle parti relative alle munizioni;

f) la legge 18 giugno 1969, n. 323;

g) la legge 18 aprile 1975, n. 110, limitatamente alle parti relative alle armi e alle munizioni;

h) l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

i) la legge 25 marzo 1986, n. 85;

l) la legge 21 febbraio 1990, n. 36;

m) l'articolo 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

n) l'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

o) l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

p) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

ART. 71.

(Armonizzazione della normativa vigente in materia di caccia con le disposizioni della presente legge).

1. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose nonché di

polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. Chi intenda esercitare l'attività venatoria con il fucile deve munirsi di licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco. ».

2. Il comma 11 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

3. L'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« ART. 22 — (*Abilitazione all'esercizio venatorio*). — 1. Il primo rilascio del tessero regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 3, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi, munizioni e attrezzi da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole per tutte le prove elencate al comma 3.

5. È compito della regione promuovere corsi di aggiornamento finalizzati alla conoscenza della normativa vigente in materia di caccia.

6. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio del tesserino regionale, anche per il rinnovo dello stesso in caso di revoca.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio del primo tesserino il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un cacciatore che sia già in possesso da tre anni del tesserino e che non abbia commesso violazioni delle disposizioni della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco ai sensi dell'articolo 32.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco ».

4. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco, qualora sia richiesta, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata ».

6. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « licenza di porto di fucile per uso di caccia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco ».

ART. 72.

(Armonizzazione della legislazione vigente sui materiali d'armamento con le disposizioni della presente legge).

1. Sono escluse dalla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185, le armi da fuoco delle categorie B, C e D di cui al

comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, le armi da fuoco di cui all'articolo 5, nonché le armi antiche di cui all'articolo 3 della presente legge, le cartucce per uso industriale, gli artifici luminosi e fumogeni e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

2. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è abrogato.

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è sostituita dalla seguente:

« *b*) armi da fuoco automatiche e munizioni dotate di pallottola perforante, esplosiva o incendiaria ».

ART. 73.

(Sanzioni penali).

1. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge per la quale non sia prevista una speciale sanzione è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

